

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 473

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, ERRIU

il 12 gennaio 2018

Disposizioni urgenti in materia di enti locali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, al titolo II, capi I e II, ha dettato norme in materia di riordino territoriale e di unioni di comuni e, in particolare, l'articolo 4 ha disciplinato la procedura di approvazione del Piano di riordino territoriale; le predette disposizioni legislative si sostanziano nel promuovere l'associazionismo dei comuni attraverso le unioni di comuni, le quali trovano negli ambiti ottimali il riferimento territoriale idoneo ad assicurare la coesione tra le comunità.

La Giunta regionale con la deliberazione n. 35/32 del 18 luglio 2017, previa intesa in sede di Conferenza Regione-enti locali, ha adottato il Piano di riordino territoriale che costituisce l'intelaiatura della riforma del sistema delle autonomie locali.

Il Piano di riordino territoriale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 52 del 9 novembre 2017 e l'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, con nota prot. n. 55110 del 6 novembre 2017, ha invitato tutti i sindaci dei comuni della Sardegna a esprimere eventuali proposte modificative entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel BURAS, come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettere e) ed f) della citata legge regionale n. 2 del 2016.

La stessa legge regionale prevede che la Giunta regionale nei venti giorni successivi a tale scadenza approva il Piano in via definitiva.

Ciò premesso, attesa l'importanza che riveste il Piano di riordino nel processo associativo dei comuni, al fine di favorire l'armonizzazione con gli altri ambiti territoriali oggi esistenti, si ritiene necessario, come concordato in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali del 21 dicembre 2017, prorogare di sei mesi la sua approvazione.

Inoltre, l'articolo 36 della stessa legge regionale n. 2 del 2016, concernente l'organo di revisione legale dei conti degli enti locali, non contempla, ai fini dell'inserimento nell'elenco che redige l'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, gli iscritti, a livello regionale, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

Tale formulazione, ineccepibile al momento dell'approvazione della predetta legge regionale n. 2 del 2016, è ora da adeguare a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 recante "Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati" che ha introdotto significative modifiche soprattutto nell'ambito della formazione continua dei professionisti.

Pertanto, con la presente modifica, anche gli iscritti, a livello regionale, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, potranno chiedere l'inserimento nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali.

Infine, l'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha previsto lo sblocco, ancorché a determinate condizioni di bilancio, delle assunzioni nelle province e nelle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per cui si rende necessario, con specifica norma regionale, estenderne gli effetti anche agli enti di area vasta della Sardegna.

Relazione di analisi tecnico-normativa (ATM) del 10 gennaio 2018

Oggetto	Disegno di legge "Disposizioni urgenti in materia di enti locali"
Proponente	Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica - Direzione generale enti locali e finanze
Testo analizzato del 9 gennaio 2018	

Parte I - Profili tecnico-normativi di diritto interno

1.1 - Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge interviene modificando un termine di cui all'art. 4, comma 3, lett h) della legge regionale n. 2 del 2016, in tema di piano di riordino territoriale e introduce una disposizione di materia di assunzioni da parte delle province e della città metropolitana di Cagliari, in conformità alla norma statale contenuta nell'art. 1, comma 845, della legge n. 205 del 2017;

1.2 - Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale;

1.3 - Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti di fronte alla Corte costituzionale sul medesimo o analogo oggetto;

1.4 - Ulteriori considerazioni

All'art. 2, con la quale si intende introdurre a livello regionale una norma simile a quella prevista dall'art. 1, comma 845 della legge 205 del 2017, si nota che la disposizione normativa proposta limita le nuove assunzioni all'anno 2018, quando la norma statale, utilizzando la più ampia dizione "a decorrere dall'anno 2018", non fare operare una limitazione solo al 2018 stesso.

Parte II - Profili tecnico-normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 - Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea;

2.2 - Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti di fronte ai giudici europei sul medesimo o analogo oggetto.

Parte III - Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 - Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale (fonte: sito internet istituzionale del Consiglio regionale);

3.2 - Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni;

3.3 - Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono corretti. Si veda la sezione "testo alternativo";

3.4 - Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

All'art. 1, nella parte in cui interviene sul termine di cui all'art 4, comma 3, lett. h) della legge regionale n. 2 del 2016, si prevede una sua modifica "in sede di prima applicazione". Poiché la norma originaria già si pone come norma di prima ed unica applicazione, come emerge dall'art. 4, comma 3, lett. h), che fa partire il procedimento dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 2 del 2016, si ritiene preferibile la modifica diretta della legge n. 2 del 2016. Si veda a tal punto la sezione "testo alternativo";

3.5 - Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Si veda la sezione "testo alternativo".

Testo alternativo

(in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disposizioni urgenti in materia di enti locali. **Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)**

Art. 1

Procedura di approvazione dei Piano di riordino territoriale. Modifiche all'articolo 4 dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

1. La lettera h) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) è sostituita dalla seguente:
h) la Giunta regionale, entro il 30 giugno 2018, approva il piano di riordino".

Art. 2

Assunzioni di personale da parte delle province e dalla città metropolitana di Cagliari

1. Fermi restando gli effetti derivanti dall'attuazione **dell'articolo 70** della legge regionale n. **2 del 2016**, nell'anno 2018 le province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna e la città metropolitana di Cagliari possono procedere, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spesa complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. **Se** le spese del personale **sono superiori al** predetto limite, la percentuale assunzionale stabilita al **primo periodo** è fissata al 25 per cento.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016
(Procedura di approvazione del
Piano di riordino territoriale)

1. La lettera h) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), è sostituita dalla seguente:
"h) la Giunta regionale, entro il 30 giugno 2018, approva il piano di riordino."

Art. 2

Modifiche all'articolo 36 della legge regionale
n. 2 del 2016 (Organi di revisione
legale dei conti)

1. Nel comma 2 dell'articolo 36, della legge regionale n. 2 del 2016 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e gli iscritti, a livello regionale, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139."

Art. 3

Assunzioni di personale da parte delle province
e della città metropolitana di Cagliari

1. Fermi restando gli effetti derivanti dall'attuazione dell'articolo 70 della legge regionale n. 2 del 2016, nell'anno 2018 le Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna e la città metropolitana di Cagliari possono procedere, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Se le spese del personale sono superiori al predetto limite, la percen-

tuale assunzionale stabilita al primo periodo è fissata al 25 per cento.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).